le mula da basso fra cinq.e tutti sodetti casi portando vi cantaro o
a loro posto il portato sia la pena sia d'uplicata et se sarrà gran
quantità pussa esser ancora punito criminalmente, et s'alcuna
persona portasse alcuna sorte de detti frutti che non gli raccogliesse
sotto sue possessioni debbia mostrare da chi l'hauesse hauuti et sia
al giuramento di chi gli l'hauesse data alor.te incorra la medema
pena eccettuandone erogati che non vi sia pena alcuna se accogli
one apertarli, et a raccogliere le mula la pena vi sia de fra cinq.

carbone 39. ß 3 Chi coglierà o raccoglierà carbone d'altri incorra la pena de dui carlini
40. ß 3 Chi dette danno a coglier olive nelle possessioni d'altri ad alto incorra in pena
di dui scudi coti pigliando l'olive dalli rami come tagliando o rompendo
li detti rami con esse olive et questo intendendo a persone maggiori di
dieci anni, et da dieci anni in giu mezo scudo, et raccogliendo la
cogliere olive di sotto il maggiore come sopra incorra la pena d'uno scudo, et di tre
giulij, il minore et se qual si voglia persona portarà oliua non l'hauerà
guadagnato, o non mostrasse dove l'hauesse hauuta incorra in pena sino
a uno scudo di mezo scudo, et da uno scudo in su d'uno scudo, oltre
che possa esser punito anco criminalm.te et si creda al giura
mento di chi dirà hauerla data. Declarando in questo ca
cogliere l'oliua nelle possessioni d'altri, che la 2da pena non habbia luogo
quando le possessioni sono finite, et abbandonate dalli patroni al giura
mento de quali si debba stare.

4i. ß 3 Chi darà danno con bestie mezzi grani d'altri incorra in pena di mezzo
scudo, et di meterà altra sorte di biade incorra la metà di detta pena
meter grani et biade come di sopra. Declarando che questo non s'intenda contro quelli che
mettessero a sollo, che ha comunicini nel tempo atto di metere non habbiano
luogo accuse de d.d. ma solo reclami per il danno et ciò...

42. ß 3 Chi darà danno con bestie a grani seminati dal dì della semente
grani seminati fin tutto il mese di 7.bre incorra la pena d'un giulio p bestia
grossa, et da 2i p bestia minuta, et dal principio di ma

1v

Item tutta la metitura et raccolta di uenti p bestia grossa, et quattro
soa per bestia menuta intendendosi sotto et sopra li confini

43 Item qualuncha persona fusse ritrouata a trauersar grani da Cal.di Maggio p tutta
la metitura incorra in pena di soa .v. p persona et ciascheduna uolta sotto
li confini et sopra. Non uolendo che la persona attrauersasse la
trauersar grani possessione d'altri p andare alla sua quando non possa passare altroue
più commodamente incorra in pena alcuna si come quello che ui
entrasse p cacciarne bestie che ui stessero a dar danno

44 Item Che a nessuna persona sia lecito metter bestie a pascolare nelle possessioni
metute p tutto quel dì che si miete, et sin tanto che non sono raccolti
li manochi sotto pena di quattro soa p bestia grossa, et la metà p
bestia menuta eccetto che non le tenesse ligate ouero non ci fosse
stoppia presente, et consentiente il patrone della possessione. Volendo che il patrone
s'intenda prestare il consenso quando ci fusse presente et non contradicesse. Dechiarando anco che passato il detto primo giorno se sono
raccolti li manochi se ci potrano ritenere bestie con grosse come
menute senza incorrer in pena alcuna se però nella possessione non
ui fusse restato da metere grano o altro seminato che fusse
il numero di dieci manochi

45 Item Chi darà danno con bestie grosse quale guastarà in stoppia, mieta o
marcone da grano o altre biade sia in pena di dui giulij p bestia
guastar mieta o grossa et mezzo grosso p bestia menuta, Non guastando la
manare pena p bestia grossa, et un giulio et p bestia menuta
oltra dechiarando che la mieta, stoppia o marcone s'intenda
guastare quando saranno cauati cioè manochi et manogiadore

46 Item Chi darà danno con cxx bestie grosse nelle possessioni d'altri, mangiando ceci
magnar ceci fave cicerchia et lenti fave cicerchia et lenti et altri
et altri uolta et cacciandole fuori il doppio. Et le bestie trouate nella med.a pena
(dà dui danno)
47. Item Chi falciasse mettesse, et falciato et meruto togliesse pieno d'altri prati altri
meter pieno et raccolto altrui incorra in pena d'uno tareno p ciascheduna uolta dechiarando questo

habbia luogo sin tanto che il prone non harà abbandonato d. prato
a giuramento dal quale habbia a stare

48. Item Chi desse danno con bestie alli prati saliciatori incorra la pena d'vn giulio
per bestia grossa et mezzo grosso per bestia menuta dal principio de
marzo per tutto li 15. de luglio, et da quello inanzi non sia tenuto
dapoi pena alcuna. et se vi sono legate o vi sia presente il prone li paghi
mezzo sudo dechiarando che stando essi prati saliciati o raccolto non s'incorra in pena alcuna, et occorendo che si
incontrino dui in d.a via con bestie et vacano le bestie fuor di strada
non vi sia pena alcuna

Prati

49. Item che ciascuna bestia desse danno in altri herbaggi seruati dal prone, e da
fiens s'incorra in pena d'vn giulio per bestia grossa et di mezzo grosso per bestia
menuta et se vi sarà presente il prone o qualche di essa, che le la guardi e
tenghi studiosamente ouero ci stiano legate incorra in pena de cinque
giulij, ma che sia bandito, et segnato prima, et del danno corri presto
gl'atti del Sarà. relatione del Balio et il Sarà. debbia scriuerlo gratis
et se in qualche luogo le volesse fare herbaggio che non vi fosse
stato più se ci potessa fare et le nasce difficoltà che non sia loco atto
a fiens li Sri Priori giudichino se sia loco atto, ò nò.

Herbaggi

50 Item se alcuna bestia fusse ritrouata in pertene d'altri signata giffata, ò
bandita dal Balio altrimente in tempo della vendetta d'essi comparenti
che vi fussero tra pera fichi o oliue che passassero il n.o di 20. piedi
tanto sotto quanto sopra li centoni s. incorra in pena di duj tra per
bestia grossa et la metà bestia menuta et la capra s. intenda per
Legnate e bandite bestia grossa non derogando questo al seguente capto. Volendo che
del Bando corri presto gl'atti del Sarà. relat.e del Balio altrimente
l'accusa siano nulle et il Sarà. debba scriuerlo gratis et del segnato
se ne stia al detto del prone col suo giuram.to et la sopra.d.a pena non
s'intenda li 3. orti cioè Pera Fennaro et Strada.

Si

Fra le fergole

Item tutte le bestie Caualline che saranno trouate in le piantoni d'altri
doue saranno fergole, fieti et piantoni di n.o 20. piedi tra
quali ne siano almeno dieci arbori di fieri o vite con

vacazioni delli Sichi, & Spicardini

stiue tanto sotto quanto sopra li confini et questo s'intenda delle
uite coltiuate et una uite sola s'intenda se bene ne fosse attac
cate ad un arbore o arrone piu di una, et cosi s'intenda delle fos
s'incorra in pena d'un giulio p cauallo et caualla, et p. alle be
stie grosse dal principio d'Aprile p tutti li 15. d'Agosto s'
incorra in pena de tre carlini p bestia grossa, et la metà per
bestia minuta intendendo la capra p bestia grossa ma ri-
trouandosi ligata ouero con guardia che potesse prohibirgli il
danno adiuenda non fusse nulli. i Sbirri portene senza danno
cui sia pena alcuna, ma con danno s'intenda danno studio
et nelle possessioni serrate duplicde la pena et emendo auuerte.
siano ligate o guardate, et la bestia de sarrà trouata lontano
dalle uite, fiche et olive uenticinq. passi non s'incorra in pena
alcuna, et nascendo difficultà p sette persone riserrate p la dechia
ratione d'essi li Sri. Poiori pro tempore ne stiano p tutti

52. pegolati — Item nessuna bestia grossa possa trapassar pergolati sotto la pena d'un grosso
p ciascuna bestia, et ciascuna uolta

53. canneti — Item chi desse danno a canneti manualmente facendo cannuccie da dri
in su incorra in pena di un grosso p ciascuno, et ciascuna uolta
et chi desse danno con bestie ett detti canneti incorra in pena d'un
giulio p bestia grossa p ciascuna uolta, et la metà p bestia minuta
et di dui giulij p canna. Et chi facesse bandi in de canne incorra
in pena. Et da dui canne in giù sotto grosso p canna

54. seme della Cerita — Item chi desse danno tagliando nelle situe riguardate dalla cerita
incorra in pena d'uno scudo p persona. Volendo medesimam.
incorra la pena d'uno scudo chi fosse trouato dentro la situa con
legnami uerdi tagliati dalli. d'detta qualità di detta situa non cno-
stando al cano. et guardia hauerli tagliati in altri luoghi fuori di
detta bandita, et chi romperà con mani in dette bandite facendo
merri o fraude, ouero abbattesse arbori acciò le bestie mangiassero
incorra la pena di dui carlini p ciascuna uolta, et ciascuna
pena maggior di dieci Anni

55. Item che darra danno con bestie nelle bandite et altre riguardate della mag.ca Città nel p.o et 2.o Anno che sarando tagliate, et barlette della Città corra in pena di un giulio ℔ bestia grossa, et grossa per capra et vitello grosso ℔ pecora, et nelli altri dui anni fino alla meta di detta pena, et da quello in poi non cessi pena alcuna

56 Item che darra danno tagliando nelle altre de particolari in certa in pena di uno scudo et che rompera con mani o altre altre facendo cani o simili o abbassare arbori cessi le bestie predette maggiore in pena di dui carlini ℔ et ciascheduna volta maggiore di dui anni fino alla sopra la compita

57. Item che darra danno con bestie a cartagine tagliate a pedicone, volendo remetti incorra la pena di dui carlini ℔ bestia grossa et la meta bestia minuta aggiungendo che chi darra danno con bestie altre tagliate et bandite dal Bastio del quale certi appresso gli atti del Sarè di particolari nel p.o et 2.o Anno incorra in pena di un grosso ℔ bestia grossa et mezo grosso ℔ bestia menuta intendendo la sopra ℔ bestia grossa et nelli altri dui anni fino alli quattro la meta di detta pena, et da quatt' anni in cui non cessi pena alcuna se il padrone non ci fara alora provisione.

58 Item che darra danno con bestie grosse a piantoni da quatt' anni in giu la pena sia de colui giudici et del tempo de piantoni se debba stare al giuramento del patrone, et da quatt' anni in sei, volendo di nel alto o a basso in pena di un grosso ℔ bestia grossa et ciascheduna volta et ℔ la meta la bestia menuta. Volendo se la sopra s. habbia ℔ bestia grossa.

59. Item bestie darranno danno a piedi de fichi da quatt' anni in sei s. incorra la pena ℔ ciascheduna bestia et volta di un grosso et da quatt' anni in giu al doppio, et detta pena sia al danno delle viti, et alli mayoli et propagine rimanga tre anni di bon io. et del resto se resta al gusto et arbitrio del padrone

60. Item le bestie quali saranno trovate dal prione di gore ℔ tutta la strada lato alli piantoni dove fosse oliva incorra in pena di un grosso ℔ bestia grossa al prione di essa, et la meta

Bestia minuta. Volendo che se non [illegible] sotto alle piante
dove stette o giacesse l'ottava non ne sia pena alcuna, come
sarà stabilita l'ottava se stia al giuramento del padrone.

Chi cauara alcuna sorte d'erbetti incorra la pena d'uno soldo per
pianta et ciascuna volta. Et chi ui darà danno con bestie com-
prendendoli rodendoli o magagnandoli da cinq anni in giu incorra
in pena di dui giulij p bestia, et ciascuna volta.

Chi darà danno con bestie grosse a arbori di mela pera castagn
come anco ad altri fruti magagnandoli, o facendoli tanto ad alb
quanto che sotto li cespiti incorra in pena d'un grosso p
bestia grossa, et la metà p bestia minuta intendendo la coppa
p bestia grossa et sopra li cespiti alle castagne con grosso p
bestia grossa et la oleti per capra o pecora alle pera, mela
et altri fruti magagnandoli da basso non ui sia pena alcuna ma se
la alcuna fusse battuta incorra in pena d'un soldo p ciascuno
et ciascuna volta tanto sopra quanto sotto li cespiti.

Chi darà danno con bestie grosse a grate de fichi incorra la pena
di dui giulij p bestia grossa intendendo il sporco bestia grossa
et la oleta la bestia minuta

Chi darà danno a giarre con bestie grosse incorra in pena d'un'
grosso et la metà la minuta, et la persona che raccogliesse la
giarre d'altri come sopra come sotto li cespiti incorra la pena d
un giulio p ciascuno, et ciascuna volta et questo s'intenda
dalli 20. d. 8bre sino alli 30. di 9bre. dalle castagne sia al
giuramento del padrone se non finita ora et cominci dalli 1. 8bre

Chi toglierà paglia dell'ara o pagliari d'altri incorra in pena de bo 25.
et chi rompera il pagliaro d'altri non cominciato a uoltare incorra
in pena de dui scudi. Volendo che alla fama non uenia pena se
pero non sarà raccolta dal padrone, et fattone fumaro che in
tal caso incorra in pena de bo 25.

Chi facerà fundi in quello d'altri incorra la pena cioè de fichi fino
a uerso 9bre de giulij tre p ciascuno p pena, et uolta, et dou gatto
inperi non uenia pena alcuna de olmi o altri arbori dove sta la

92 Item che le bestie grosse che saranno trovate nelle strade non s'intenda in pena alcuna
che stando sotto li spalatoni o cerque et mangiando olive o ghianda

Item che in tutti li sopradetti casi di notte la pena sia duplicata volendo che la notte s'
intenda dopo con hora di notte fino all'huemania della mattina che venga li
spicata.
Frati di San Francesco.

Item in tutti li sopradetti casi se riserba al prior l'emendo del danno che haranno
patito, quale emendo s'intenda d'altro tanto, che la pena non volendo
tenere della forma statuto de ciò doppij

Le decenette y altre casi, che non fusse disposto y li presenti capitoli lasa
prior arbitrio delli SS. Priori pro tempore.

Item nascendo difficultà sopra l'accuse tra Sindaci et gl. Offici la cognitione
di detta differenza sia in tutto, et per tutto di detti SS. Priori alla decisi
sferende ratione de quali se debbia stare ogni appellatione remota.
ltre alli

93. Item che d'nulla persona sia lecito tagliar arbori che serveno y ameniare
arbori sfrade Le piccine che sono nelli Monti nelle Terre Laicentine et rod. della Scitt
per pene sottopena de scudi quattro dal sopradetto, et ba. so. tagliando le fraschi

94 Item che li Macellari non ostante che habbino privilegio di pascolare le lor
berbie sotto li confini senza pagar pena, alcuna facendo danno ma siano
privilegij tenuti all'emendo del lor berbiame che fara danno con tutto cem
e macellari sopra li confini come gl. altri forestani eccetto pero che al segnato et bann
sopra li confini non siano tenuti a pena ne debbano dopo la condotta
del pste anno pagar la pena et emendo.

95. Item che declinare che nessuna altra dignità o capti se debbiano observare circa
Annullatione delli danni dati eccetto li presti capti con li quali solo s'intenda intendere
altri capti. il d.d. statuti et li si debbano observare

96. Item che ogn'uno sia lecito senza incorrere in pena vendemiare l'uva
vendemiare doppo la festa di S. Luca di Ottobre non ostante altre prohibitioni
et questo capto non si possa rivocare se non con tre arenghi affirmi

97. Item che cascalle la ghiande dalle selve di altri nelle possessioni del vicino, ve
de cavare nelle nendo porci bestie a mangiar dette ghiande nella possessione del padrone
vicino

47v

di dette bestie non s. pecorà in pena alcuna et ch
di oglie, mela, et altri frutti

98 che da ogn'uno sia lecito passar per le possessioni di altri
con bestie et senza, andare a venerare

99 che la pena del'vechidano tola del grano sia la pena dupla
Capto

100 che quelli venderanno nelli Detti della Città
s. haveranno venduti i mezza vii pena de dui carlini
et cadaseda volta, et nella medema pena incorra
maiora signore d'altri ordeni nelli Detti, et Regredi de
particolari

101 che quelli saranno chiamati dal Bailio tanto
d. quanto gli Berchiami, et non venendo
giorno doppo immediate seguente incorra
di dui Tallioni da applicarsi la meta alla Cam.
s. altra meta al s. Cons. et la Bolletta s. Inten
et havulla.

Gio Vinc.o Migliani Cons.io

F. et la meta de Bestia minuta et la notte raddoppij: